DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi

(89/310/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità economica europea si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone sensibili di mercato entro i limiti dei quantitativi tradizionali o, se del caso, entro i limiti delle tendenze delle correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1989 in tali zone ed informare gli operatori interessati dal momento in cui i titoli non sono più rilasciati;

considerando che nell'ambito di scambi di lettere sono già stati convenuti determinati quantitativi con l'Austria [4], l'Islanda [4], la Cecoslovacchia [4], la Iugoslavia [4], la Romania [5] e la Repubblica democratica tedesca [6];

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che le autorità australiane si sono impegnate a contenere entro i limiti dei quantitativi tradizionali le proprie esportazioni verso i mercati francese ed irlandese; che, per evitare ogni interruzione delle correnti d'importazione e tenuto conto dell'attuale situazione, occorre fissare un quantitativo con una misura autonoma per l'Irlanda in base a detti quantitativi tradizionali;

considerando che è in corso una trattativa con l'Argentina, la Nuova Zelanda e l'Uruguay in merito agli accordi destinati ai mercati francese e irlandese; che tuttavia non si è ancora raggiunto un accordo sui quantitativi; che, in considerazione dell'attuale situazione e nell'intento di non interrompere le correnti di scambio, è opportuno procedere alla fissazione con una misura autonoma di un quantitativo provvisorio;

considerando che i quantitativi fissati sono provvisori e si applicano fatti salvi i risultati dei negoziati sugli adattamenti temporanei degli accordi di autolimitazione;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1989 i titoli d'importazione relativi ai prodotti delle specie ovina e caprina delle sottovoci 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204 della nomenclatura combinata, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato, a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi indicati in allegato.

Articolo 2

L'Irlanda non rilascia alcun titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

I titoli di cui alla presente decisione sono rilasciati soltanto rispettivamente in Francia ed in Irlanda.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
[3] GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
[4] GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.
[5] GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.
[6] GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 107.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in t)

	Equivalenti carcassa
Argentina (1)	1 210
Australia	806
Austria	0
Bulgaria	360
Ungheria	975
Islanda	0
Nuova Zelanda (1)	5 637
Polonia	1 150
Romania	114
Cecoslovacchia	0
Uruguay (1)	0
Iugoslavia	50
Repubblica democratica tedesca	0

(1) Quantitativi fissati con una misura autonoma.